



Comune di Serra Riccò

PROVINCIA DI GENOVA

Ufficio Segreteria

Via A.Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)

Tel. 0107267311

Fax 010752275

e-mail: info@comune.serraricco.ge.it

www.comune.serraricco.ge.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI/BEVANDE E NELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI (LEGGE N. 287/91)

IL SINDACO

Considerata Il notevole afflusso nei locali pubblici e nelle sagre da parte di cittadini ed il clima festoso creato dagli stessi nell'affollare strade e piazze specialmente nella stagione estiva;

Rilevato che episodi di euforia collettiva potrebbero trascendere a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità, come accaduto in alcune parti d' Italia;

Viste sull'argomento, le risultanze di vari rapporti resi dal Comando di Polizia locale nel corso degli ultimi anni;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali e/o dagli stands di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Ritenuto pertanto necessario emettere un provvedimento in tal senso volto allo svolgimento in sicurezza della manifestazione;

Visto l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Vista la legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

Vista la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19 giugno 2017;

Vista la Circolare del Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.° 267/2000;

Visto l'art. 7 comma 1° lett. a del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S.);

Richiamato l'art. 6 comma 4° del D. Lgs. n. 285/92 (C.D.S.);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Municipale

Visto il combinato disposto artt. 50-107-109 del D.lgs.267/2000

ORDINA

-per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con decorrenza immediata e su tutto il territorio comunale **è vietata la vendita**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stands durante le sagre, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, **dalle ore 0 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell'anno** ;

-resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

DISPONE

-la notifica della presente ordinanza a:

- Servizio Protocollo e Segreteria, per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Prefetto di Genova;
- Comando Stazione Carabinieri di Serra Riccò;
- Questore della Provincia di Genova;
- Comando di Polizia locale.

I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 100,00 ad € 600,00 (Regolamento Comunale di Polizia Municipale).

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto a' sensi del 4° comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Serra Riccò, 28 maggio 2018

IL SINDACO
Amico Rosatio
